

SUSTENIA S.R.L.**Sede: via Marzocchi 16, San Giovanni in Persiceto (BO)****Capitale sociale: Euro 34.907,00 i.v.****Numero di Codice Fiscale****e di iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02796261200**

DETERMINAZIONE N. 126/26 DELL'AMMINISTRATORE UNICO**Oggetto: Affitto di terreno agricolo Boaria Rossa sito in San Giovanni in Persiceto per la realizzazione di attività connesse ai progetti di valorizzazione del sito Tivoli**

Il sottoscritto Bergamini Daniele, in qualità di Amministratore Unico di SUSTENIA S.R.L.,

PREMESSO

- che SUSTENIA S.R.L. è una società in controllo pubblico, cosiddetta "in house", ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.;
- che la società ha nell'oggetto dello statuto sociale, tra l'altro, la "progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e verdi", art. 2, punto b);
- che SUSTENIA S.r.l. è impegnata nelle attività di gestione e valorizzazione del sito di Tivoli, perseguendo finalità di miglioramento, conservazione e fruizione dell'area;
- che l'ampliamento del sito costituisce un intervento volto a potenziare e migliorare le condizioni di gestione dell'area, in coerenza con le attività e le finalità perseguite da SUSTENIA S.r.l. nell'ambito della gestione del sito medesimo;
- ai fini della realizzazione del predetto ampliamento, si è resa necessaria l'acquisizione della disponibilità dell'area interessata dall'intervento;
- che, a tal fine, è stato sottoscritto apposito contratto avente durata ventennale, soggetto a registrazione secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- che il contratto prevede la corresponsione di un importo una tantum pari a € 1.000,00, nonché l'assunzione, per la durata contrattuale, degli oneri connessi alla disponibilità dell'area secondo quanto previsto dal contratto medesimo;

DATO ATTO

- che in data 10 agosto è stato sottoscritto il contratto di locazione di terreni tra Sustenia S.r.l. e la Azienda Agricola Bianchi e Veronesi S.r.l.;
- che in data 3 settembre il suddetto contratto di locazione è stato registrato al n. 015160-serie 3T e codice identificativo TGD26T015160000SJ;
- che dal contratto derivano, per SUSTENIA S.r.l., un importo una tantum pari a euro 1.000,00 e ulteriori oneri connessi alla disponibilità e alla gestione dell'area per la durata contrattuale;
- che, ai fini della corretta quantificazione della spesa complessiva, si è proceduto alla stima degli oneri derivanti dal contratto per l'intera durata ventennale;

QUANTIFICATO

- l'importo complessivo stimato del contratto in euro 20.000,00, determinato in via prudenziale tenendo conto:
 - dell'importo una tantum di euro 1.000,00 previsto dal contratto;
 - degli oneri fissi annuali relativi al Consorzio della Bonifica Burana, attualmente pari a euro 784,00;
 - degli oneri annuali relativi al passo carraio, attualmente pari a euro 69,00;
 - della durata ventennale del contratto;
 - della prevista riduzione dell'area oggetto del contratto a decorrere dal decimo anno, con conseguente riduzione degli oneri connessi;
 - della possibile variazione nel tempo degli oneri sopra indicati;

VISTI

- l'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e l'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi dei quali, prima dell'avvio delle procedure di affidamento e della stipulazione dei contratti, è adottata la decisione di contrarre che individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; per gli affidamenti diretti, tale atto assume forma semplificata e indica l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il contraente, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti richiesti;
- l'art. 50, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 36/2023, che consente l'affidamento diretto di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a euro 140.000, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

- l'art. 1, comma 450, della L. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130, della L. 145/2018, ai sensi del quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 5.000, non sussiste l'obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici;
- l'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, ai sensi del quale il contratto è stipulato in forma scritta e, nel caso di affidamenti diretti, può essere concluso mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o altri strumenti elettronici conformi alla normativa vigente;
- l'Allegato I.1 al D.Lgs. n. 36/2023 che, all'art. 3, comma 1, lettera d), definisce l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'art. 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo Codice";
- il "Regolamento per l'acquisto e l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria", approvato con determinazione n. 01/26 del 1° gennaio 2026;

ACCERTATO

- che il servizio in oggetto dell'appalto rientra nella suddetta fattispecie, in quanto l'importo risulta essere inferiore a euro 140.000,00 IVA esclusa;

DATO ATTO

- che il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, e per effetto della nomina avvenuta con Determinazione dell'Amministratore Unico 43/25, è il Dott. Stefano Lin;

CONSIDERATO

- che il contratto in oggetto, avente ad oggetto la locazione di terreni, rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. e);
- che, pur trattandosi di contratto escluso dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023, lo stesso è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e, conseguentemente, all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG);

VALUTATO

- che gli oneri economici derivanti dal contratto risultano congrui rispetto alle finalità perseguite dalla Società e sostenibili in relazione alla durata contrattuale;
- che le spese derivanti dal contratto saranno imputate ai pertinenti bilanci della Società secondo le rispettive annualità di competenza;

DETERMINA

Per tutto quanto sopra esposto che qui si intende integralmente riportato:

- 1) di prendere atto del contratto di locazione di terreni sottoscritto in data 10 agosto 2026 tra SUSTENIA S.r.l. e Azienda Agricola Bianchi e Veronesi S.r.l., con sede in Corso Cavour n. 40/3, 41121 Modena (MO) – C.F. 01848230361 e P.IVA 01848230361, registrato in data 3 settembre 2026 al n. 015160, serie 3T, codice identificativo TGD26T015160000SJ;
- 2) di dare atto che il contratto, avente ad oggetto la locazione di terreni, rientra tra i contratti esclusi dall'ambito di applicazione del D.Lgs. 36/2023 ai sensi dell'art. 56, comma 1, lett. e);
- 3) che in data 21 settembre 2026 è stata espletata, mediante la piattaforma SATER, la procedura finalizzata all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara (CIG) ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, identificata con il codice pratica PI456702-26;
- 4) di quantificare in euro 20.000,00 l'importo complessivo stimato del contratto per l'intera durata ventennale, determinato secondo i criteri indicati in premessa, oltre agli oneri previsti per legge;
- 5) di approvare la spesa derivante dal contratto di locazione di cui al punto 1), in quanto funzionale al completamento della disponibilità delle aree e dei biotopi che compongono il sito della Rete Natura 2000 di Manzolino-Tivoli, già gestito da SUSTENIA S.r.l., per la parte bolognese, per conto del Comune di San Giovanni in Persiceto, nonché alla gestione e valorizzazione del sito nell'ambito della Convenzione GIAPP e allo sviluppo del progetto "Parco diffuso della pianura", tenuto altresì conto delle favorevoli condizioni economiche della locazione;
- 6) di imputare le relative spese ai pertinenti bilanci della Società secondo le rispettive annualità di competenza;
- 7) che il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento.

Ai sensi della legge 136/2010 e s.m.i. il codice CIG è: **BD0BECB8A**.

Il fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii. In costanza del suddetto obbligo, il contratto si intenderà risolto ex lege, qualora le transazioni non avvengano tramite l'utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Si dà atto che copia della presente determinazione è trasmessa al Responsabile tecnico dell'azienda per l'esecuzione e successiva pubblicazione sul sito web di SUSTENIA S.R.L., come per legge.

S. Giovanni in Persiceto, 23 settembre 2026

L'Amministratore Unico

Daniele Bergamini

Firmato digitalmente da:
DANIELE BERGAMINI